



Domanda per l'acquisto e l'esercizio di un impianto di distillazione con più di tre litri di contenuto per la produzione di oli essenziali

I piccoli apparecchi per distillare fino a una capacità massima di tre litri non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione. Possono essere utilizzati solo per la produzione di oli essenziali, essenze di erbe aromatiche oppure come oggetti decorativi.

Richiedente

Cognome/ditta

Nome

Via

NPA/Luogo

N. di telefono/e-mail

Impianto di distillazione

Fabbricante/marca

Articolo, tipo

Contenuto in litri

Ubicazione attuale dell'im-
pianto di distillazione

(indirizzo, luogo)

Ubicazione futura dell'im-
pianto di distillazione

(indirizzo, luogo)

Prevista messa in fun-
zione:

Documenti da inoltrare:

- Piano di costruzione e immagini dell'impianto di distillazione
- Planimetria e pianta dei locali dell'impianto di distillazione
- Conferma da parte dell'autorità competente, che i locali soddisfano le prescrizioni in materia di protezione delle acque e dell'ambiente nonché di polizia del fuoco
- Estratto dal registro di commercio
- Modello di business relativo alla produzione, all'impiego e/o alla vendita di prodotti finali

Basi legali

Gli impianti di distillazione utilizzati per la produzione di oli essenziali sono posti sotto controllo dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) conformemente all'arti-

colo 7 capoverso 3 della legge del 21 giugno 1932 sull'alcool ([LAlc; RS 680](#)) nonché all'articolo 15 dell'ordinanza del 15 settembre 2017 sull'alcol ([OAlc; RS 680.11](#)). È pertanto vietato produrre bevande spiritose e distillare piante di canapa.

A seconda dello scopo d'impiego degli oli, in Svizzera è necessario osservare diverse legislazioni:

- Legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici ([LATer; RS 812.21](#))
- Legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari ([LDerr; RS 817.0](#))
- Legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici ([LPChim; RS 813.1](#))
- Ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici ([OPChim; RS 813.11](#))
- Ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi ([OBioc; RS 813.12](#))

Obblighi

Apponendo la propria firma, il richiedente conferma di osservare i seguenti obblighi:

- Ai collaboratori dell'UDSC deve sempre essere garantito l'accesso agli impianti di distillazione.
- Per il commercio di oli essenziali sono determinanti le disposizioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e di Swissmedic.
- L'acquisto di un nuovo impianto di distillazione, il cambiamento di ubicazione, la trasformazione, comprese le riparazioni, l'esportazione o la distruzione, devono prima essere richieste mediante [domanda concernente l'autorizzazione dell'acquisto e la modifica dell'alambicco](#) presso l'UDSC.
- È vietata la locazione a terzi dell'impianto di distillazione.
- L'UDSC deve essere informato non appena l'impianto è installato e operativo (<mailto:alkohol@bazq.admin.ch>).
- Il titolare dell'autorizzazione deve presentare una domanda di rinnovo scritta presso l'UDSC sei mesi prima della scadenza del termine.
- Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto a un emolumento di 100 franchi. Per il rinnovo dell'autorizzazione non viene riscosso alcun emolumento.

Disposizioni

Apponendo la propria firma, il richiedente conferma di essere informato in merito a quanto segue:

- L'UDSC può sospendere o revocare l'autorizzazione per l'acquisto e l'esercizio di un impianto di distillazione in caso di infrazioni alla legge sull'alcool e/o alla legge sugli stupefacenti;
- L'UDSC sporge denuncia presso le autorità cantonali di perseguimento penale in caso di sospetto di infrazioni alle disposizioni della [legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti \(LStup; RS 812.121\)](#).

Data

Firma del richiedente